

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10... del 03/04/2013



COMUNE DI CIMINNA

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE E LA TRASMISSIONE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10... del 03/04/2013

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10... del 03/04/2013**ART. 1****OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di **ripresa** audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Ciminna.

ART. 2**PRINCIPI REGOLAMENTARI**

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 3**FINALITA'**

1. Il Comune di Ciminna, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione audio e/o video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'Ente.

2. Il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa e la trasmissione audio-video delle sedute consiliari, ammessa nelle seguenti forme:

a) Riprese effettuate direttamente dall'Ente;

b) Riprese effettuate da soggetti terzi previamente autorizzati, che non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica locale.

Non sono ammesse altre tipologie di ripresa.

ART. 4**INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' E SUGLI STRUMENTI DI RIPRESA**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'attività di riprese audio-video e la relativa trasmissione.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione può affiggere specifici avvisi, cartelli e/o contrassegni informativi all'ingresso dell'Aula Consiliare.

ART. 5**GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10... del 23/04/2013**ART. 8****TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY**

1. Le telecamere preposte alle riprese della seduta consiliare sono orientate verso l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio Comunale prevedendo delle inquadrature solo ed esclusivamente panoramiche e non soggettive del pubblico presente.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Ciminna è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale.
4. Sono, altresì, individuati responsabili del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti incaricati dal Segretario Comunale.
5. Il soggetto terzo, eventualmente, autorizzato alle riprese audio-video di una seduta del Consiglio Comunale è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati nella stessa seduta.
6. Le registrazioni delle riprese audio-video delle sedute, se opportunamente autorizzate, non costituiscono valore di documentazione amministrativa, e pertanto per le stesse non sussiste l'obbligo di pubblicazione. Tuttavia, possono essere rese disponibili sul sito istituzionale del Comune, dalla data di pubblicazione delle relative deliberazioni e per un periodo pari a quello di pubblicazione delle stesse nell'albo pretorio.
7. Le registrazioni delle riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) e s.m.i in materia di archivio informatico.

8. Il soggetto terzo eventualmente autorizzato alla ripresa audio-video di una seduta del Consiglio Comunale ha l'obbligo, di consegnare all'Ente stesso entro e non oltre gg. 5 dalla celebrazione della seduta in questione, copia della registrazione su apposito supporto informatico in formato leggibile secondo standard di lettura in uso.

ART. 9**RICHIESTA PER RIPRESE DA PARTE DI TERZI**

1. Persone o Enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
2. I soggetti interessati dovranno dichiarare la gratuità delle riprese effettuate e comunicare a quest'ultimo i seguenti dati chiaramente evidenziati:
 - a) Modalità delle riprese
 - b) Finalità perseguite
 - c) Modalità di trasmissione
 - d) I dati del personale addetto alle ripreseIn caso di autorizzazione:
 - e) I dati anagrafici del responsabile del trattamento dei dati.
3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature strettamente necessarie alla ripresa; l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale raccolta la domanda rilascia al richiedente

l'autorizzazione ad effettuare le riprese e l'eventuale registrazione salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego.

6. Le domande dovranno essere presentate almeno quattro giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale.

7. I soggetti eventualmente autorizzati alle riprese audio-video della seduta si impegnano:

- a) A posizionare una strumentazione che non sia di particolare ingombro in aula e che sia tale, comunque, da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dei lavori;
- b) A non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- c) A non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- d) A non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

8. E' vietata la diffusione e la distribuzione illecita nonché il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

9. Non è concesso l'utilizzo del contenuto audio-video registrato delle sedute del Consiglio Comunale, successivamente alla celebrazione della seduta, ad Enti e/o Soggetti terzi per la pubblicazione e/o utilizzo attraverso siti web o qualunque altro canale e mezzo di diffusione.

10. L'utilizzo dei contenuti di cui al comma precedente può essere concesso solo all'Ente Comune di Ciminna per attività correlate ai servizi amministrativi; Tuttavia, ai sensi del successivo art. 11, il Comune di Ciminna, si riserva la facoltà di creare un apposito archivio documentale, dove archiviare i suddetti contenuti, eventualmente raggiungibili dai canali informativi ufficiali.

ART. 10

FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna;
3. L'evento dovrà essere trasmesso solo attraverso il sito web istituzionale dell'Ente.
4. Qualora per motivi tecnici dovesse essere autorizzato un redirect (reindirizzamento) su altro sito web, il soggetto eventualmente autorizzato non potrà in alcun modo associare all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere sia audio che video (es. di carattere politico, religioso, commerciale etc.).

ART. 11

DIRITTO DI ACCESSO

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali e alle relative trascrizioni delle sedute consiliari, effettuate ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti dei contenuti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 19... del 23/04/2013

ART. 12
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.